



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 11681 DEL 28/11/2016

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 art. 208, Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A – rinnovo autorizzazione alla gestione di un impianto per la trasferimento di rifiuti.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la Legge Regionale 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative" ha ri-allocato in capo alla Regione, tra l'altro, le funzioni amministrative di cui all'art. 208 (autorizzazione unica impianti di smaltimento e recupero rifiuti) e relativi controlli (periodici, annuali) del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
Vista la D.G.R. n. 1386 del 23.11.2015 con la quale la Giunta Regionale ha attribuito le competenze amministrative in ordine al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive;
Vista la Decisione 18 dicembre 2014 n. 2014/995/Ue;

Visto il Regolamento Ue 18 dicembre 2014 n. 1357/2014;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di procedimento amministrativo e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

Visto quanto stabilito dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 13 maggio 2009, n. 11, “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate”;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.R. 5 maggio 2009, n. 301;

Vista la Legge Regionale 16 settembre 2011, n. 8: “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;

Vista la D.G.R. n. 749/03 “L.R. 31 luglio 2000, n. 14, art. 19, comma 4. Indirizzi e criteri per l’approvazione dei progetti, l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui agli artt. 27 e 28 del previgente D.Lgs. 22/97 – Approvazione”;

Vista la DGR n. 1819/2003 “L.R. 14/02. Art. 19 c. 4 Indirizzi criteri approvazione progetti. L’autorizzazione realizzazione e esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti artt. 27 e 28 D.Lgs. 22/97. Integraz. DGR 749/03”;

Vista la DGR n. 1881/2010 “indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 3, comma 5, lettere d) ed e) della L.R. 13 maggio 2009, n. 11. Determinazioni”;

Visto il Decreto 22 ottobre 2008 “Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all’articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti”;

Vista l’istanza della Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A., acquisita al prot. n. E-0136062 del 27.06.2016 con la quale viene richiesto ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il rinnovo della autorizzazione all’esercizio della stazione di trasferimento sita in loc. Soccorso, Via Case Sparse n. 107 del Comune di Magione precedentemente rilasciata dalla Provincia di Perugia con D.D. n. 9866 del 15.11.2006;

Vista la nota della Soc. T.S.A. S.p.A. acquisita con prot. n. E-0160997 del 01.08.2016 con la quale ha trasmesso le integrazioni all’istanza di cui sopra;

Vista la nota prot. n. U-0205280 del 06.10.2016 con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i.;

Vista la D.D. n. 12469 del 31.12.2003 rilasciata dalla Regione Umbria con la quale è stato approvato il progetto di adeguamento funzionale della stazione di trasferimento;

Vista la D.D. n. 9866 del 15.11.2006 rilasciata dalla Provincia di Perugia con la quale è stata rinnovata l’autorizzazione alla gestione della stazione di trasferimento;

Vista la D.D. n. 6525 del 18.07.2016 con la quale è stata modificata e integrata l’autorizzazione alla gestione della stazione di trasferimento;

Vista la dichiarazione di conformità dell’impianto trasmessa dalla Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A. a integrazione dell’istanza di rinnovo;

Vista l’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’ATI N. 2 prot. n. 0003220 del 02.10.2013, relativo alle acque reflue industriali provenienti dall’insediamento adibito a uffici con annesso piazzale rimessa mezzi, lavaggio mezzi e trasferimento rifiuti solidi;

Vista la nota di ARPA Umbria, acquisita con prot. n. E-0235880 del 14.11.2016 con la quale ha trasmesso il documento tecnico di riferimento per la gestione delle emissioni in atmosfera derivanti da impianti di trasferimento per rifiuti urbani;

Dato atto che, per quanto disposto dal comma 6 dell’art. 208, con l’atto di rinnovo viene sostituita l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall’impianto in questione;

Vista la Relazione Istruttoria redatta della Sezione Rifiuti e conservata agli atti del Servizio;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A, l'autorizzazione alla gestione della "stazione di trasferimento" sita in Loc. Soccorso, Via Case Sparse n. 107 del Comune di Magione,

2. di stabilire che la gestione dell'impianto censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 31 Particelle nr. 1319 (ex1052/p) e 1134 del Comune di Magione dovrà avvenire nel rispetto degli elaborati tecnici presentati e delle seguenti prescrizioni:

-G- prescrizioni generali-

- 1- l'autorizzazione ha una validità di anni 10 (dieci) dalla data di esecutività del presente atto;
- 2- l'impianto dovrà essere conforme all'elaborato planimetrico planimetrico e gestito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica e nel lay-out autorizzato;
- 3- all'ingresso dell'impianto dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
- 4- la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consentano facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso;
- 5- la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
- 6- la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
- 7- la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche del complesso di adeguata cartellonistica con l'indicazione dell'attività svolta;
- 8- la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
- 9- la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
- 10- entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà concordare con il Servizio Igiene Sanità Pubblica della Azienda USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione;
- 11- la ditta nel caso di chiusura dell'impianto, dovrà effettuare il ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, secondo le seguenti modalità:
 - 11.1- rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti depositati sui piazzali;
 - 11.2- rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccati nel sito impiantistico;
 - 11.3- svuotamento, ripulitura e smaltimento dei rifiuti contenuti nei pozzetti a tenuta;
 - 11.4- pulizia di tutte le superfici interne ed esterne al fine di predisporre del sito per altre attività coerenti con la destinazione urbanistica dell'area;
- 12- la durata dell'autorizzazione è condizionata al possesso di idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità dell'area, pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- 13- qualora le attività svolte all'interno dell'impianto rientrino tra quelle indicate dal D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 e s.m.i., l'esercizio delle stesse è subordinato al rispetto delle disposizioni in esso contenute;
- 14- l'impianto di recupero dovrà essere dotato di una adeguata barriera perimetrale di protezione ambientale, realizzata con essenze arboree e/o schermature al fine di limitare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno, la Ditta dovrà garantirne la manutenzione nel

tempo.

-15- il Responsabile Tecnico dell'impianto è l'Ing. Sisani Luciano, nato a Magione (PG) il 09.07.1951. Qualsiasi variazione dello stesso dovrà essere comunicata allo scrivente Servizio;

-16- la ditta dovrà comunicare qualsiasi variazione societaria intervenga successivamente al rilascio del presente atto autorizzativo;

-R- rifiuti-

-1- la ditta potrà effettuare le operazioni di recupero e smaltimento, indicate nell'allegato C e D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dei codici riportati nella Tabella A, rispettando le attività e i tempi di stoccaggio di seguito indicati:

Tabella A

CER	Descrizione	Attività di gestione (All. B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06)	Tempo massimo di detenzione
020103	scarti di tessuti vegetali	D13	7 gg
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	D13	7 gg
020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	D13	7 gg
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13	7 gg
020501	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione	D13	7 gg
020601	scarti inutilizzati per il consumo o la trasformazione	D13	7 gg
150101	imballaggi in carta e cartone	D13	7 gg
150102	imballaggi in plastica	D13	7 gg
150103	imballaggi in legno	D13	7 gg
150104	imballaggi metallici	D13	7 gg
150105	imballaggi in materiali compositi	D13	7 gg
150106	imballaggi in materiali misti	D13	7 gg
150107	imballaggi in vetro	D13	7 gg
160103	pneumatici fuori uso	D13	7 gg
170201	legno	D13	7 gg
170202	vetro	D13	7 gg
170203	plastica	D13	7 gg
190801	vaglio	D13	7 gg
190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	D13	7 gg
200101	carta e cartone	D13	7 gg
200102	vetro	D13	7 gg
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	D13 – R13	3 gg
200110	abbigliamento	D13	7 gg
200111	prodotti tessili	D13	7 gg
200125	oli e grassi commestibili	D13	7 gg
200140	metallo	D13	7 gg
200201	rifiuti biodegradabili	D13	7 gg
200203	altri rifiuti non biodegradabili	D13	7 gg
200301	rifiuti urbani non differenziati	D13	3 gg
200302	rifiuti di mercati	D13	3 gg
200303	rifiuti della pulizia stradale	D13 – R13	7 gg
200304	fanghi delle fosse settiche	D13	3 gg
200307	rifiuti ingombranti	D13	7 gg

- 2- i rifiuti di cui ai CER 200108, 200301 e 200302, idoneamente protetti all'interno di containers a tenuta stagna, dotati di copertura amovibile, possono restare presso la stazione di trasferimento per un tempo massimo di 3 giorni dal primo scarico;
- 3- la quantità massima di rifiuti stoccabile contemporaneamente in R13 è pari a 40 mc per il CER 200108 e 40 mc per il CER 200303;
- 4- i rifiuti destinati al recupero dovranno essere fisicamente separati da quelli destinati allo smaltimento;
- 5- il deposito temporaneo, dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere gestito secondo le modalità previste dall'art. 183, lettera bb) comma 3, della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 6- la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- 7- la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;
- 8- lo stoccaggio, la movimentazione dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da evitare contaminazioni del suolo e dei corpi ricettori superficiali;
- 9- la provenienza dei rifiuti in ingresso all'impianto e la successiva destinazione, ad eccezione dei rifiuti soggetti a deposito temporaneo, dovrà rispettare quanto previsto dalla pianificazione regionale e di ambito, fatti salvi accordi tra ATI previsti dalla L.R. 11/2009;
- 10- la ditta in oggetto per l'esercizio dell'impianto dovrà presentare una garanzia finanziaria, a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, per un importo di € 51.645,69 della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1.

L'importo della garanzia sopra riportata potrà essere ridotto ai sensi dell'Allegato 3 della D.G.R. 749/2003:

- a- nella misura del 30% nel caso di possesso della certificazione del sistema qualità previsto dalla norma serie UNI EN ISO 9000;
- b- nella misura del 40% nel caso di possesso della certificazione del sistema ambiente previsto dalla norma serie UNI EN ISO 14000.

Le riduzioni di cui alle lettere -a- e -b- non sono cumulabili.

Nel caso in cui il soggetto titolare dell'autorizzazione abbia attivato autonomamente una polizza assicurativa per la responsabilità civile di danni contro l'inquinamento, relativamente all'impianto oggetto della stessa autorizzazione la garanzia finanziaria potrà essere ridotta del 15%. La ditta per tale ipotesi, dovrà dimostrare al Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive la validità della polizza assicurativa R.C. per tutta la durata della garanzia finanziaria di cui sopra.

La garanzia potrà essere resa mediante fideiussione bancaria o assicurativa a "prima chiamata" entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di esecutività dell'atto autorizzativo.

L'importo della garanzia finanziaria potrà essere rideterminato dal Servizio competente, anche in deroga a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 208, a seguito dell'emanazione di nuova disciplina nazionale e/o regionale.

3. di autorizzare, le emissioni diffuse derivanti dall'insediamento in questione, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

-E- emissioni in atmosfera-

- 1- i mezzi circolanti dovranno mantenere all'interno dell'impianto una velocità inferiore a 10 km/h;
- 2- i mezzi pesanti impiegati per il trasporto dovranno essere dotati di opportuni teli per la copertura del rifiuto o di container chiusi;
- 3- con cadenza settimanale dovrà essere effettuata una periodica pulizia dei piazzali e delle vie di circolazione dei mezzi per la raccolta ed il successivo smaltimento delle

particelle solide depositate. Nei periodi di scarse precipitazioni atmosferiche dovrà essere effettuata la bagnatura dei punti critici del sito e della strada di accesso;

-4- la ditta dovrà provvedere alla costante manutenzione della pavimentazione dell'area dell'impianto;

-5- dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti finalizzati ad impedire il trasporto eolico dei rifiuti durante le fasi di trasbordo dai mezzi di raccolta a quelli di carico;

-6- il personale preposto per la conduzione delle attività della stazione di trasferimento dovrà essere formato affinché controlli le operazioni di scarico in modo tale da ridurre al minimo la conseguente fuoriuscita di odori e polveri.

Si evidenzia che nell'eventualità ci siano ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione residente nel territorio circostante la stazione di trasferimento, il Gestore dovrà effettuare uno studio di impatto olfattivo, mediante simulazione di dispersione e definire eventuali misure di mitigazione, esplicitando la normativa tecnica di riferimento.

-A- Emissioni acustiche-

-1- la ditta in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i limiti di emissioni assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;

4. di stabilire che per quanto concerne gli scarichi di acque reflue provenienti dalle aree dell'impianto in oggetto e recapitanti in pubblica fognatura, la ditta dovrà essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Autorità competente;

5. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi;

6. di stabilire altresì, che, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.Lgs. 152/06, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata alla Regione Umbria, almeno 6 mesi prima della scadenza;

7. di stabilire inoltre, che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, quanto prescritto dal comma 13) dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni stabilite nel citato decreto;

8. di inviare il presente atto a:

-a- alla Soc. Trasimeno Servizi Ambientali S.p.A.;

-b- alla Soc. GEST S.r.l.

-c- all'A.T.I. n. 2

-d- alla Provincia di Perugia;

-e- al Comune di Magione

9. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 23/11/2016

L'Istruttore

Nicola Casagrande

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 23/11/2016

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Domenico Mattioli

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 28/11/2016

Il Dirigente
Andrea Monsignori

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2